

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 369 - 29.5.2018

OGGETTO: Area Pianificazione urbana e mobilità. Settore Urbanistica. Patto di collaborazione con l'Associazione "La Lombrica" per la realizzazione di un progetto di agricoltura sociale oltre al mantenimento e la pulizia dell'area comunale sita all'esterno del perimetro PEEP Zona A/21 Sanpolino.

La Giunta Comunale

Premesso che il Comune di Brescia è proprietario delle area identificata catastalmente nel NCT del Comune di Brescia Foglio 220 mappale 35, area acquisita per la realizzazione del piano di zona A/21 Sanpolino, ubicata in Via Monsignor Carlo Manziana;

Preso atto che con nota pervenuta in data 24 Maggio 2018 PG 100969/2018 l'associazione "La Lombrica" propone di attivare un patto di collaborazione per la realizzazione di un progetto di agricoltura sociale oltre al mantenimento e la pulizia dell'area comunale sita all'esterno del perimetro PEEP Zona A/21 Sanpolino;

Visto il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28.7.2016 ed in particolare l'art. 5 e l'art. 10;

Considerato:

- che il patto di collaborazione per la gestione dell'area individuata dall'associazione "La Lombrica" risulta di interesse per l'Amministrazione comunale, in quanto consente il presidio e la manutenzione dell'area comunale;
- che il mancato utilizzo di detta area può determinare il costituirsi di situazioni di degrado e di occupazioni senza titolo;
- che l'area in questione, può pertanto essere resa parzialmente e temporaneamente disponibile, per attività di carattere sociale e di intrattenimento;

Dato atto:

- che le attività svolte dall'Associazione di cui sopra rientrano a pieno titolo nelle fattispecie previste dal Regolamento comunale, sopra citato;
- che l'Associazione opera senza scopo di lucro al fine di favorire l'aggregazione e la partecipazione della cittadinanza, come da statuto agli atti;
- che la proposta di collaborazione nonché il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione di cui sopra, saranno pubblicati sul sito del Comune per 10 giorni, anche al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi e apporti;
- che la stima di un canone annuo di locazione per la concessione dell'area applicabile a privati, risulterebbe pari a 970,00 euro, ma che tale mancato introito è compensato dal valore del progetto sociale quanto a ricadute sul coinvolgimento della cittadinanza oltre che dagli oneri derivanti dalla cura e manutenzione dell'area stessa;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta dell'Associazione La Lombrica a mezzo della sottoscrizione dello schema di patto di collaborazione allegato, alle seguenti principali condizioni:

- l'area concessa corrisponde ad una parte del mappale 35 Foglio 220 per una superficie di 5044 mq, come risultante dalla planimetria Allegato A con contorno giallo;
- la durata della concessione è di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione del patto di collaborazione, eventualmente rinnovabili a mezzo di un nuovo patto;
- il terreno comunale e le strutture, eventualmente, su di esso realizzate dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione, di conservazione e di decoro;
- le operazioni manutentive sull'area concessa dovranno essere preventivamente assentite dal Settore Verde e saranno a cura e spese dell'Associazione;
- dovrà essere fatta richiesta delle autorizzazioni edilizie necessarie all'installazione di eventuale struttura prefabbricata da destinare al ricovero degli attrezzi necessari per le operazioni di manutenzione, pulizia e gestione dell'area;

Visto il parere favorevole del Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;

Rilevato che qualora nel periodo di pubblicazione venissero formulate proposte alternative relative alla stessa attività, si avvierà un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile, alla formulazione di una proposta condivisa, o si ricorrerà alla consultazione pubblica;

Ritenuto di individuare nel Responsabile del Settore Urbanistica il Dirigente che provvederà alla stipula del patto di collaborazione in oggetto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 25.5.2018 dal Responsabile del Settore Urbanistica e in data 25.5.2018 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il patto di collaborazione con l'associazione "La Lombrica" finalizzato alla realizzazione di un progetto di agricoltura sociale oltre che al mantenimento e alla pulizia dell'area comunale sita all'esterno del perimetro PEEP Zona A/21 Sanpolino, Foglio 220 mappale 35/parte, di mq. 5.044, come da schema allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di pubblicare lo schema di accordo sul sito del Comune di Brescia per 10 giorni ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- c) di individuare nel Responsabile del Settore Urbanistica il Dirigente delegato che provvederà alla stipula del patto di collaborazione;

- d) di comunicare, per opportuna conoscenza, la stipula del presente accordo al Settore Verde, Parchi e Reticolo Idrico;
- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 29.5.2018 n. 369

Patto di collaborazione tra il Comune di Brescia - Area Pianificazione Urbana e Mobilità - Settore Urbanistica e Associazione "La Lombrica" per la gestione di un'area comunale posta all'esterno del perimetro PEEP Zona A/21 Sanpolino.

Premesso che con nota 24.5.2018 l'Associazione "La Lombrica" ha presentato richiesta di attivazione di un patto di collaborazione con il Comune di Brescia finalizzato alla realizzazione di un Progetto di Agricoltura Sociale oltre che al mantenimento e la pulizia dell'area comunale sita all'esterno del perimetro PEEP Zona A/21 Sanpolino, Foglio 220 mappale 35/parte, di mq 5.044
Tutto ciò premesso

FRA

Il COMUNE DI BRESCIA, rappresentato dall'arch. Gianpiero Ribolla, dirigente responsabile del Settore Urbanistica, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale in Brescia Piazza della Loggia n. 1
Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00761890177

E

L'ASSOCIAZIONE "LA LOMBRICA" rappresentata dal Presidente sig. Isacco Franzoni nato a Brescia il 12/05/1990 domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Associazione in Brescia via Civerchio, 17;
Codice fiscale: 98194730176

Si stipula il seguente Patto di collaborazione:

Art. 1 - Obiettivo del patto di collaborazione ed individuazione dell'area

Il presente patto ha per obiettivo il presidio, la sicurezza, la cura, la manutenzione e la pulizia dell'area comunale sita all'esterno del perimetro del PEEP Zona A/21 Sanpolino, con accesso da Via Monsignor Carlo Manziana e si concretizzerà attraverso l'esercizio da parte dell'Associazione "La Lombrica" della realizzazione del Progetto "Progetto di Agricoltura Sociale a Sanpolino"

oltre al mantenimento del bene pubblico e alla creazione di uno spazio verde che faciliti l'aggregazione e la partecipazione della cittadinanza.

L'area ha una superficie complessiva di mq. 5.044,00 ed è identificata catastalmente nel NCT del Comune di Brescia - Foglio 220 - Mappale 35/parte ed individuata con contorno giallo nell'allegato A) alla deliberazione di cui alle premesse.

In particolare il patto prevede l'obbligo per l'Associazione di svolgere tutte quelle operazioni preliminari che consentiranno la riqualificazione e fruizione dell'area da parte della cittadinanza.

Art. 2 - Impegni delle parti

In particolare l'Associazione si impegna a:

- a. approntare l'accesso da Via Monsignor Carlo Manziana previo sopralluogo del tecnico incaricato;
- b. realizzare le infrastrutture minime a servizio dell'area quali energia elettrica, acqua ed illuminazione nonché provvedere a propria cura e spese alla stipula dei relativi contratti con gli Enti erogatori per l'accensione delle utenze;
- c. richiedere le autorizzazioni edilizie necessarie all'installazione della struttura prefabbricata da destinare al ricovero degli attrezzi necessari per le operazioni di manutenzione, pulizia e gestione dell'area.

Al termine delle operazioni preliminari l'Associazione darà avvio alle attività oggetto del "Progetto di Agricoltura Sociale a Sanpolino" che viene allegato al presente Patto per formarne parte integrante.

Ogni tipo di attività sarà svolta, senza finalità di lucro, esclusivamente a titolo volontaristico e gratuito, da parte degli associati ovvero da parte di cittadini del quartiere di Sanpolino e/o di altre zone della città, che intendano mettere a disposizione della comunità le proprie conoscenze ed il proprio impegno sociale. L'utilizzo dell'area non dovrà recare in alcun modo disturbo alla quiete pubblica e le attività dovranno essere svolte nel rispetto dei regolamenti comunali in materia di decoro e sicurezza.

Il Comune si impegna a:

concedere, secondo quanto esposto negli articoli successivi, all'Associazione LA LOMBRICA" l'area comunale sita all'esterno del perimetro del PEEP Zona A/21 Sanpolino, con accesso da Via Monsignor Carlo Manziana, della superficie complessiva di mq. 5.044,00, identificata

catastalmente nel NCT del Comune di Brescia - Foglio 220 - Mappale 35/parte ed individuata con contorno giallo nell'allegato A) alla deliberazione di cui alle premesse.

Art. 3 - Durata

Il presente accordo avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato a mezzo di un nuovo patto di collaborazione.

La consegna dell'area avverrà mediante la sottoscrizione di apposito verbale dopo la formalizzazione del presente accordo.

Art. 4 - Modalità di fruizione collettiva

Ai fini dello svolgimento delle varie attività previste nel "Progetto di Agricoltura Sociale" allegato, l'area è ripartita in zone, come individuate nella planimetria allegato A) alla deliberazione di cui in premessa; ogni zona sarà destinata ad uno specifico utilizzo, evidenziato nel progetto medesimo, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.

Art. 5 - Responsabilità, danni e garanzie.

L'Associazione non potrà realizzare attività o interventi che contrastino con quanto previsto nel progetto allegato e con la fruizione collettiva dell'area. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture provvisorie strettamente al servizio delle attività previste nel progetto, che non comportino il rilascio di un titolo autorizzativo. La realizzazione ed il posizionamento dovranno essere oggetto di preventivo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Associazione dovrà garantire la salvaguardia del metanodotto e dell'ossigenodotto presenti a confine del lato sud del lotto e pertanto si impegna a non effettuare scavi e piantumazioni a meno di cinque metri dal limite dell'area assegnata.

L'Associazione dovrà presentare al Settore Urbanistica, contestualmente alla presa in consegna dell'area, copia della copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Gli operatori inseriti nel progetto sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale sulla base della valutazione dei rischi eseguita dalla Associazione.

L'Associazione, prima dell'avvio del servizio dovrà presentare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

L'Associazione risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Art. 6 - Strumenti di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione

Per garantire il necessario coordinamento e monitoraggio sullo stato di avanzamento del presente accordo, l'Associazione individua un referente ed un eventuale sostituto che si interfacerà con il Comune. I nominativi dovranno essere indicati contestualmente alla presa in consegna dell'area.

Al 31 dicembre di ogni anno l'Associazione dovrà produrre un report riguardante le attività svolte, nonché le risorse umane impiegate.

Nel periodo di validità del presente accordo il Comune verificherà attraverso la convocazione di incontri bimestrali la correttezza delle attività previste ed eseguite dall'Associazione .

Art. 7 - Conclusione della collaborazione, diritti

Alla scadenza del presente accordo l'Associazione presenterà un report conclusivo delle attività svolte nel corso dei quattro anni previsti .

Il presente accordo potrà essere concluso anticipatamente da parte del Comune per motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza e da parte dell'Associazione per sopravvenuto impedimento a portare a termine il progetto. Ogni parte dovrà dare preavviso di tre mesi tramite raccomandata a/r.

Il preavviso è escluso per motivata assoluta urgenza.

In ogni caso la riconsegna dell'area dovrà avvenire nello stato di fatto in cui si trovava al momento della consegna. L'Associazione nulla avrà a pretendere per i lavori eseguiti e/o per l'uso concordato dell'area medesima.

Art.8 - Trattamento dei dati personali

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it;
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it;
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto;
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al

- trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 - Modifiche agli interventi concordati

Eventuali modifiche agli interventi dovranno essere condivise tra le parti con nota scritta.

Art.10 - Vigenza del patto di collaborazione

Il presente patto sarà efficace dalla stipula dello stesso effettuata per scrittura privata con firma digitale
Per essere efficace lo stesso dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 6, del citato Regolamento comunale

Art.11 - Controversie

Nel caso dovessero insorgere controversie viene privilegiata la composizione bonaria attraverso una conciliazione con il Dirigente di Settore. In caso di esito negativo potrà essere esperito un ulteriore tentativo di conciliazione con il Segretario generale.

Art.12 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente patto si rinvia al citato Regolamento comunale e alla normativa vigente

Per il Comune di Brescia
Il Responsabile del Settore Urbanistica
Arch. G. Ribolla

Per l'Associazione "La Lombrica"
Il Presidente
Sig. Isacco Franzoni